MISURE URGENTI IN CAMPO ECONOMICO E SOCIALE

Art. 6

Disposizioni in materia di cassa integrazione di mobilità e previdenza

I provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, nonche' per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 6 del richiamato articolo 22, possono essere ulteriormente prorogati per un periodo non superiore a sei mesi, con pari riduzione del periodo iniziale di mobilita' per i lavoratori interessati. L'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, deve essere interpretato nel senso che per il periodo di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 2 medesimo non spetta il trattamento di fine rapporto. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, deve essere interpretata nel senso che l'adeguamento dal 1' gennaio di ciascun anno dell'indennita' di mobilita' e' effettuato nella misura e con i criteri stabiliti per l'integrazione salariale straordinaria dall'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427. Il termine del 1' giugno 1992 di cui all'articolo 43, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e' prorogato al 1' settembre 1992. Per assicurare la copertura dell'onere derivante dalla attuazione nell'anno 1992 degli interventi per promuovere l'inserimento od il reinserimento al lavoro di giovani, di disoccupati di lunga durata, di donne e di altre categorie svantaggiate di lavoratori secondo i programmi ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo, le risorse di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, sono integrate dell'importo di lire 100 miliardi per l'anno medesimo, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 26, comma primo, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. All'articolo 4 della legge 8 agosto 1991, n. 274, e' aggiunto il seguente comma: "5- bis. I dipendenti giornalisti professionisti iscritti nell'apposito albo di categoria e i dipendenti praticanti giornalisti iscritti nell'apposito registro di categoria, i cui rapporti di lavoro siano regolati dal contratto nazionale giornalistico, sono obbligatoriamente iscritti presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani 'Giovanni Amendola'.". La normativa prevista dal comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1991, n. 274, non si applica al personale non in organico di cui al secondo periodo del comma secondo

dell'articolo 7 della legge 23 marzo 1981, n. 93, utilizzato dalle comunita' montane per i lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, il cui inquadramento previdenziale resta regolato dall'articolo 6, comma primo, lettera a), della legge 31 marzo 1979, n. 92, e non si applica, altresi', per l'inquadramento previdenziale degli operai assunti, a tempo indeterminato o determinato, da amministrazioni pubbliche per lavori di forestazione.

Versione in vigore dal 21 luglio 1992, non più in vigore dal 20 settembre 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in campo economico e sociale
Estremi	Decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345
Capo	III — Norme in materia di lavoro
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-campo-economico-e-sociale/art-6-disposizioni-in-materia-di-cassa-integrazione-di-mobilita-e-previdenza/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it